



Regione Lombardia

DECRETO N° 6989

Del 1.08.2012

Identificativo Atto n. 429


DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

INDICAZIONI OPERATIVE ALLE ASL PER LA CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA  
SULLA SPERIMENTAZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI

L'atto è composto di 18 pagine  
di cui 15 pagine di allegati,  
parte integrante.





## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31;

**VISTO** il decreto legislativo 19 giugno, n. 229;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

**VISTA** la delibera di Giunta regionale 2 aprile 2008, n. VIII/6918 "Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro (a seguito di parere alla Commissione Consiliare)" con la quale:


- è stato approvato il Piano regionale 2008-2010, documento precedentemente condiviso coi rappresentanti del partenariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte all'attuazione e alla vigilanza della normativa in materia di sicurezza, attraverso la sottoscrizione dell'Intesa il 13 febbraio 2008,
- sono state affidate alla Direzione Generale Sanità le funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal Piano regionale;

**PRESO ATTO** che con delibera di Giunta regionale 8 giugno 2011, n. IX/1821 "Piano regionale 2011-2013 per la promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro" si è data continuità alla pianificazione regionale avviata con il Piano 2008-2010 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando obiettivi specifici regionali, linee strategiche e strumenti per il loro conseguimento;

**CONSIDERATO** che il Piano regionale 2011-2013:

- è stato condiviso coi rappresentanti del partenariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte all'attuazione e alla vigilanza della normativa in materia di sicurezza, attraverso la sottoscrizione dell'Intesa il 5 maggio 2011,
- ha riconfermato le modalità organizzative individuate nel Piano 2008-2011 dando continuità operativa ai laboratori di approfondimento già istituiti, tra cui quello delle "Agricoltura", e affidando alla Direzione Generale Sanità le funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal Piano stesso;

**VISTO** il documento "Indicazioni operative alle ASL per la conduzione dell'attività di vigilanza sulla sperimentazione di prodotti fitosanitari" elaborato dal laboratorio di approfondimento





## Regione Lombardia

---

"Agricoltura" nel corso del triennio 2008-2011 e successivamente valutato e approvato, in armonia con le procedure previste dal Piano regionale 2011-2013;

**RITENUTO** pertanto che il medesimo documento costituisca uno strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale 2011-2013, poiché mette a disposizione delle ASL procedure uniformi e omogenee per il monitoraggio delle prove sperimentali effettuate dalle aziende di prodotti fitosanitari

**RITENUTO** quindi di approvare il documento "Indicazioni operative alle ASL per la conduzione dell'attività di vigilanza sulla sperimentazione di prodotti fitosanitari", allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e di prevederne la pubblicazione sul sito web della Direzione Generale Sanità, ai fini della diffusione dell'atto;

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Organizzazione e Personale" nonché i provvedimenti organizzativi dell'IX legislatura;

### DECRETA

1. di approvare il documento "Indicazioni operative alle ASL per la conduzione dell'attività di vigilanza sulla sperimentazione di prodotti fitosanitari", allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Il Direttore Generale Sanità  
Carlo Lucchina





**Regione Lombardia**

Sanità

# INDICAZIONI OPERATIVE ALLE ASL PER LA CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLA SPERIMENTAZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI

---

## INDICE

Contesto normativo pag. 2

Scopo pag. 5

Flussi informativi pag. 5

Contenuti e tempistica delle comunicazioni alle ASL pag. 5

Competenze delle ASL pag. 5

Allegati pag. 6

### Contesto normativo

L'articolo 54 - "Ricerca e sviluppo" - del *Regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1107*, stabilisce che "In deroga all'articolo 28 (autorizzazione d'immissione ed uso), gli esperimenti o i test a fini di ricerca o sviluppo che comportano il rilascio nell'ambiente di un prodotto fitosanitario non autorizzato o l'impiego non autorizzato di un prodotto fitosanitario possono essere effettuati se lo Stato membro nel cui territorio s'intende effettuare l'esperimento o il test ha valutato i dati disponibili e concesso un permesso per scopi sperimentali. Il permesso può limitare le quantità da utilizzare e le aree da trattare e può imporre condizioni ulteriori per evitare effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o effetti negativi inaccettabili sull'ambiente, ad esempio la necessità d'impedire che entrino nella catena alimentare mangimi e alimenti contenenti residui, a meno che, a norma del regolamento (CE) n. 396/2005, non sia già stata stabilita una disposizione pertinente. Lo Stato membro può autorizzare, previamente, un programma di esperimenti o test oppure richiedere un'autorizzazione per ciascun esperimento o test."

Il comma 5 del medesimo articolo, stabilisce inoltre che "Norme dettagliate sull'attuazione del presente articolo, in particolare con riferimento alle quantità massime di prodotti fitosanitari soggette a rilascio durante gli esperimenti o i test e ai dati minimi da presentare conformemente al paragrafo 2, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4".

L'art. 83 del Regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1107 abroga, tra l'altro, la direttiva 91/414/CEE, recepita in Italia con D.Lgs. 17 marzo 1995 n° 194, il cui art. 22, in attuazione di quanto disposto dall'art. 22 - comma 4 - della direttiva 91/414/CEE, stabilisce l'iter amministrativo necessario allo svolgimento delle prove sperimentali suddette e prescrive che le stesse debbano essere preventivamente autorizzate dal Ministero della Salute.

Come indicato sul portale del Ministero della Salute (cfr. paragrafo seguente), alla materia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lvo 17 marzo 1995 n. 194, in quanto il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1107 e la Direttiva 91/414/CEE, come si evince dal raffronto riportato alla pagina seguente, sono tra loro sovrapponibili; inoltre non sono state emanate norme dettagliate sull'attuazione dell'art. 54 del Regolamento 1107/2009.

Normativa di riferimento (Portale Ministero della Salute > [Prodotti fitosanitari](#) > Servizi > [Prodotti fitosanitari](#) > Notifica dell'effettuazione di prove sperimentali di prodotti autorizzati e non - art. 22 D.Lgs 194/95)

- ✦ *D.Lvo 17 marzo 1995 n. 194 che recepisce la Direttiva 91/414/CEE (suppl. ord. alla G.U. serie generale 122 del 27/5/1995) e successive modifiche - Art 22*
- ✦ *Regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1107 (GUCE L 309 del 24/11/2009) (in applicazione dal 14 giugno 2011)*
- ✦ *Circolare ministeriale del 10 giugno 1995 n 17 (G.U. serie generale 145 del 23 giugno 1995)*
- ✦ *Nota ministeriale del 10 novembre 2003 (Portale Ministero salute)*

Inoltre:

- ✦ *Regolamento (UE) N. 547/2011 della commissione dell'8 giugno 2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.*
- ✦ *DDGS 4580 del 29/04/2010 "Buona pratica utilizzo fitofarmaci in agricoltura."*

## CONFRONTO Regolamento (CE) N. 1107/2009 / Direttiva 91/414/CEE

Regolamento (CE) N. 1107/2009	Direttiva 91/414/CEE
<p>Articolo 3</p> <p>Definizioni</p> <p>20) «Buona pratica sperimentale» pratica conforme alle disposizioni delle linee guida 181 e 152 dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP).</p>	<p>Allegato III – 6.2</p> <p>Disciplinare per le prove</p> <p><i>Le prove devono essere concepite in modo da consentire l'esame degli aspetti specifici, limitare al minimo le conseguenze di causali difformità tra diverse parti di un singolo sito e permettere un'analisi statistica dei risultati che vi si prestano. La concezione, l'analisi e la relazione delle prove devono essere conformi alle istruzioni 152 e 181 dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP). La relazione deve contenere una valutazione critica particolareggiata dei dati.</i></p> <p><i>Le prove devono venir eseguite conformemente alle pertinenti istruzioni OEPP, se esistono, oppure, ove lo Stato membro nel quale ha luogo la prova lo richieda, conformemente ad un disciplinare che rispetti almeno le esigenze indicate nella pertinente istruzione OEPP.</i></p> <p><i>Si deve procedere ad un'analisi statistica dei risultati che vi si prestano, adeguando eventualmente il disciplinare di prova in modo da consentire l'esecuzione di tale analisi.</i></p>
<p>Articolo 54</p> <p><b>Ricerca e sviluppo</b></p> <p>1. In deroga all'articolo 28 (<i>autorizzazione d'immissione ed uso</i>), gli esperimenti o i test a fini di ricerca o sviluppo che comportano il rilascio nell'ambiente di un prodotto fitosanitario non autorizzato o l'impiego non autorizzato di un prodotto fitosanitario possono essere effettuati se lo Stato membro nel cui territorio s'intende effettuare l'esperimento o il test ha valutato i dati disponibili e concesso un permesso per scopi sperimentali. Il permesso può limitare le quantità da utilizzare e le aree da trattare e può imporre condizioni ulteriori per evitare effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o effetti negativi inaccettabili sull'ambiente, ad esempio la necessità d'impedire che entrino nella catena alimentare mangimi e alimenti contenenti residui, a meno che, a norma del regolamento (CE) n. 396/2005, non sia già stata stabilita una disposizione pertinente. Lo Stato membro può autorizzare, previamente, un programma di esperimenti o test oppure richiedere un'autorizzazione per ciascun esperimento o test.</p>	<p>Articolo 22</p> <p>1. Gli Stati membri dispongono che le prove o gli esperimenti a scopo di ricerca o sviluppo, che comportano l'immissione nell'ambiente di un prodotto fitosanitario non autorizzato possano essere svolti soltanto previa autorizzazione per scopi sperimentali, sotto controllo e per quantitativi ed aree limitati.</p>

<p>2. La domanda è presentata allo Stato membro nel cui territorio s'intende effettuare l'esperimento o il test ed è accompagnata da un fascicolo contenente tutti i dati disponibili che consentano di valutare i possibili effetti sulla salute umana o degli animali o il possibile impatto sull'ambiente.</p>	<p>2. Gli interessati inoltrano la richiesta alla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio debbono svolgersi gli esperimenti o le prove, entro i termini prescritti dagli Stati membri prima che abbiano inizio gli esperimenti o le prove, corredandola di un fascicolo contenente tutti i dati disponibili, che consenta di valutare gli eventuali effetti sulla salute dell'uomo o degli animali, nonché l'incidenza sull'ambiente.</p> <p>Qualora gli esperimenti o le prove di cui al paragrafo 1 dovessero produrre effetti nocivi per la salute dell'uomo o degli animali o avere conseguenze negative inaccettabili per l'ambiente, lo Stato membro interessato può vietarli o autorizzarli subordinandone la realizzazione a tutte le condizioni necessarie per prevenire i rischi summenzionati.</p>
<p>3. Non sono concesse autorizzazioni per scopi sperimentali per gli esperimenti o i test che comportano il rilascio nell'ambiente di un organismo geneticamente modificato, a meno che tale rilascio non sia stato accettato a norma della direttiva 2001/18/CE. IT L 309/28 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 24.11.2009</p>	<p>5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli esperimenti o prove di cui alla parte B della direttiva 90/220/CEE.</p> <p>(Emissione deliberata nell'ambiente di OGM a scopo di ricerca e sviluppo o per scopi diversi dall'immissione sul mercato)</p>
<p>4. Il paragrafo 2 non si applica se lo Stato membro ha concesso all'interessato il diritto di condurre taluni esperimenti e test e ha stabilito le condizioni in cui si devono svolgere gli esperimenti e i test.</p>	<p>3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano se lo Stato membro ha concesso il riconoscimento all'interessato ai fini di condurre taluni esperimenti e prove ed ha stabilito le condizioni in cui gli esperimenti e prove devono essere svolti.</p>
<p>5. Norme dettagliate sull'attuazione del presente articolo, in particolare con riferimento alle quantità massime di prodotti fitosanitari soggette a rilascio durante gli esperimenti o i test e ai dati minimi da presentare conformemente al paragrafo 2, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4.</p>	<p>4. Secondo la procedura stabilita dall'articolo 19, sono fissati i criteri comuni per l'applicazione del presente articolo e in particolare i quantitativi massimi di pesticidi che possono essere emessi nel quadro degli esperimenti di cui al paragrafo 1, nonché i dati minimi da fornire ai sensi del paragrafo 2.</p>
<p><b>REGOLAMENTO (UE) N. 547/2011 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2011</b>  <b>ALL. I PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DI CUI ALL'ARTICOLO 1</b></p> <p>5) In deroga al punto 1, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti fitosanitari destinati ad essere utilizzati per esperimenti o test a fini di ricerca o sviluppo, di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere conformi solo al punto 1, lettere b), c), d), j) e k) del presente allegato. L'etichetta deve contenere le informazioni richieste dal permesso per scopi sperimentali, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la dicitura «prodotto per impieghi sperimentali, non pienamente caratterizzato, maneggiare con estrema cautela».</p>	<p><b>Non presente</b></p>

## Scopo

Il presente documento, è stato predisposto al fine di uniformare e omogeneizzare le procedure in capo alle ASL, per il monitoraggio delle prove sperimentali effettuate dalle aziende di prodotti fitosanitari. Il documento è completato da modulistica specifica che costituisce una "guida" nella rilevazione delle informazioni base, utili all'effettuazione dei controlli. Detta modulistica non è quindi esaustiva di tutte le informazioni rilevabili e, nella sua forma, non è da considerarsi vincolante.

## Flussi informativi

L'iter amministrativo necessario allo svolgimento delle prove sperimentali – fissato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n° 194 citato - prevede che le ditte produttrici interessate, ottenuta l'autorizzazione all'effettuazione delle prove sperimentali da parte del Ministero della Salute, trasmettano in tempo utile agli organi di controllo individuati dalle Regioni (ASL), tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree individuate per i relativi trattamenti, compresa l'indicazione del periodo di svolgimento degli stessi ed una copia dell'autorizzazione e del fascicolo relativo alla valutazione sulle conseguenze che gli stessi trattamenti possono determinare sulla salute umana ed animale.

Questa condizione imprescindibile rappresenta il presupposto affinché le prove sperimentali di prodotti fitosanitari vengano effettuate – con l'intervento anche delle strutture competenti a livello territoriale – nel rispetto di puntuali modalità operative e procedurali a tutela del bene primario della salute e della salvaguardia dell'ambiente.

Tali informazioni si collegano all'attività di vigilanza e controllo, di competenza delle istituzioni preposte, sia alla tutela della salute, sia al corretto ed appropriato impiego dei prodotti fitosanitari.

## Contenuti e tempistica delle comunicazioni alle ASL

In generale, le informazioni che le ditte produttrici trasmettono alle ASL si articolano nelle seguenti fasi:

### ➤ **Fase1.**

Comunicazione dei periodi di esecuzione della sperimentazione **almeno un mese prima della prova sperimentale**, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità 10.06.1995 n° 17, punto 6, ultimo comma. La stessa comunicazione dovrà **essere completa di tutti i dati scientifici** e redatta secondo lo schema corrispondente all'allegato della nota del Ministero della Salute prot. n° 616/44.104/1/6215 del 10.11.2003 avente ad oggetto "Sperimentazione di prodotti fitosanitari".

### ➤ **Fase2.**

Comunicazione della data, del luogo e delle **modalità di trattamento delle colture** inerenti alla sperimentazione, almeno **una settimana prima del suo inizio effettivo**, come indicato con la citata nota ministeriale del 10.11.2003, avente ad oggetto "Sperimentazione di prodotti fitosanitari".

### ➤ **Fase 3.**

Comunicazione circa la data, il luogo e le **modalità di distruzione delle derrate alimentari trattate**, comunicazione da inviare almeno **una settimana prima dell'inizio delle stesse operazioni** di distruzione, al fine di programmare adeguatamente l'intervento.

## Competenze delle ASL

Nella Fase1. e nella Fase2. è richiesta alla ASL un'attività valutativa della documentazione trasmessa da parte delle ditte sperimentatrici: nei periodi precedenti le prove sperimentali le ditte produttrici trasmettono tutta la necessaria documentazione alla ASL per un suo efficace intervento di verifica delle modalità operative di conduzione della sperimentazione.



Nella Fase3., successiva all'effettuazione delle prove sperimentali, sono richiesti alla ASL la verifica del corretto eliminazione della coltura e smaltimento delle derrate e l'invio della documentazione relativa alla Regione Lombardia e al Ministero della Salute

L'attività di cui ai punti precedenti si inquadra nell'ambito degli adempimenti connessi all'attuazione, da parte delle ASL, del Piano integrato dei controlli; a programmazione dovrebbe prevedere la valutazione di tutte le comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n° 194 e l'effettuazione di interventi di vigilanza qualora si ravvisi l'opportunità di effettuare il sopralluogo.

#### Allegati

**1. Vademecum operativo-procedurale**

per procedere efficacemente alla valutazione della documentazione che le ditte sperimentatrici devono presentare e per favorire il regolare svolgimento delle operazioni relative alle prove sperimentali con prodotti fitosanitari.

**2. Verbale di sopralluogo**

per registrare le informazioni "base" da raccogliere nel corso dell'attività effettuata dall'ASL nella fase di impiego di prodotti fitosanitari non registrati.

**3. Verbale di verifica**

per registrare le informazioni "base" da raccogliere nel corso dell'attività effettuata dall'ASL sulle operazioni di distruzione delle colture oggetto di prove sperimentali.

**4. Richiesta integrazione documenti**

per richiedere alle ditte sperimentatrici di completare/integrare la documentazione utile e necessaria per l'effettuazione delle prove sperimentali.

**5. Comunicazione avvenuta distruzione**

per informare il Ministero della Salute e gli altri soggetti interessati dell'avvenuta distruzione della coltura/del prodotto oggetto della sperimentazione.

Quanto sopra viene proposto in termini di contenuto minimo degli elementi da verificare e modificabile dalle singole ASL, sulla base delle esigenze organizzative locali.

## ALLEGATO 1

**VADEMECUM OPERATIVO-PROCEDURALE PER ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DALLE DITTE SPERIMENTATRICI RELATIVAMENTE ALLE PROVE SPERIMENTALI**

**PRIMA PARTE: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**

a. Copia della notifica al Ministero della Salute

La notifica, in copia, deve essere trasmessa alla ASL corredata dalle seguenti informazioni:

Dati identificativi del notificante della prova sperimentale	si	no
Dati identificativi del responsabile della prova sperimentale	si	no
Dati identificativi del centro di saggio	si	no
Numero di prove da effettuare	si	no
La superficie di svolgimento della prova sperimentale (vedi punto b))	si	no
Il periodo di svolgimento della prova sperimentale (vedi punto c))	si	no
Comunicazione di assunzione dell'impegno a informare, nei tempi previsti, 1. l'ASL di competenza 2. Il servizio fitosanitario regionale 3. la Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti (Unità Organizzativa Governo della prevenzione e tutela sanitaria) (Circolare n. 17 del 10.06.1995; Nota ministeriale 10 novembre 2003) relativamente a:		
• la data e la località precisa di esecuzione della prova	si	no
• le informazioni tecniche disponibili, in relazione alla fase della ricerca redatte secondo lo schema di cui all'allegato alla nota ministeriale 10 novembre 2003	si	no

b. Comunicazione di tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree interessate

Al fine di una puntuale individuazione della superficie su cui sarà condotta la prova sperimentale, la ditta interessata deve trasmettere un estratto di mappa o altro documento (art. 22 – punto 5 D.Lgs 17.03.1995 n. 194).

c. Comunicazione dei periodi di esecuzione delle prove (art.22–punto 5 D.Lgs.17.03.1995 n.194)

Questa comunicazione **deve essere trasmessa almeno un mese prima della prova sperimentale come prescritto dalla Circolare 10-06-1995 n. 17 – punto 6 ultimo comma.**

La comunicazione **deve essere redatta secondo lo schema** di cui all'allegato della nota del Ministero della Salute prot. n° 616/44.104/1/6215 del 10.11.2003, in materia di sperimentazione di prodotti fitosanitari e deve riportare ogni dato tecnico scientifico disponibile.

d. Comunicazione della data, luogo e modalità di trattamento delle colture

La località e la data esatta di esecuzione della/e prova/e **devono essere comunicate almeno una settimana prima del loro inizio effettivo**, come indicato nell'allegato alla nota del Ministero della Salute del 10-11-2003 avente per oggetto: "Sperimentazione di prodotti fitosanitari", al fine di programmare adeguatamente l'attività di vigilanza e controllo dell'ASL.

e. Comunicazione della data, luogo e modalità di distruzione delle derrate alimentari trattate

Comunicazione che deve essere inviata **almeno una settimana prima dell'inizio effettivo della distruzione**, per consentire alla ASL di programmare la presenza nel corso dell'intervento.

**SECONDA PARTE: ADEMPIMENTI ASL DOPO LE PROVE SPERIMENTALI**

a. Comunicazione di avvenuta distruzione delle derrate alimentari trattate

A conclusione delle operazioni relative alle prove sperimentali ed alla distruzione delle derrate alimentari trattate, l'ASL trasmetterà al Ministero della Salute, alla Regione Lombardia, alla Ditta che ha eseguito la sperimentazione ed all'Azienda agricola ospite la comunicazione di avvenuta distruzione del prodotto/coltura.

**b. Prospetto riepilogativa sperimentazioni con prodotti fitosanitari**

A conclusione della sperimentazione, l'ASL trasmetterà alla Direzione Generale Sanità, UO Governo della Prevenzione e tutela sanitaria e Direzione Generale Agricoltura Servizio Fitosanitario Regionale il seguente prospetto riepilogativo



**Verbale di sopralluogo nella fase d'impiego di prodotti fitosanitari non registrati n. \_\_\_ / \_\_\_**

(D.Lgs 194/95 art. 22 – Nota Ministero Salute 10.11.2003 “sperimentazione di prodotti fitosanitari”)

In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

il/i sottoscritto/i \_\_\_\_\_

Tecnico/i della Prevenzione si è/sono recato/i in Comune di \_\_\_\_\_

presso l' Azienda agricola \_\_\_\_\_

sita in via \_\_\_\_\_

per assistere alla prova sperimentale in campo con prodotti fitosanitari non registrati.

Denominazione della Ditta che effettua la prova sperimentale	
Indirizzo	
telefono	

Nome e cognome del Responsabile della prova	
Indirizzo	
telefono	

**Numero di registrazione prova:** \_\_\_\_\_

Finalità della prova: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Denominazione del prodotto oggetto della prova	
Tipo di formulazione	
Attività biologica	
Composizione	
Dose d'impiego	
Periodo di applicazione	
n° di applicazioni previste	
n° dell'applicazione in corso	

Coltura trattata	
Superficie in mq	
Numeri addetti presenti al trattamento	
Formazione degli addetti (si/no)	
Mezzo di distribuzione	
Taratura ugelli (SI/NO)	
Presenza di parti deteriorate quali guarnizioni, ... (SI/NO)	
Grado di manutenzione complessiva dell'attrezzatura (sufficiente/insufficiente in relazione ai punti precedenti)	

<b>Etichettatura</b>		
Conformità all' <i>ALLEGATO I</i> del Regolamento (UE) N. 547/2011		
Indicazioni di cui al punto 1, lettere b), c), d), j) e k) dell'allegato.	SI	NO
Informazioni richieste dal permesso per scopi sperimentali	SI	NO
Dicitura «prodotto per impieghi sperimentali, non pienamente caratterizzato, maneggiare con estrema cautela».	SI	NO

<b>Sicurezza</b>		
Sono state rispettate tutte le norme di sicurezza? (uso di DPI, cartelli, ecc.)		
Tuta	SI	NO
Stivali	SI	NO
Guanti per la protezione contro il rischio chimico	SI	NO
Maschera con filtro combinato	SI	NO
Le condizioni atmosferiche erano ottimali? ( <u>vento</u> e/o pioggia battente)	SI	NO

**Allegati:** rilievi fotografici  SI  NO  
 altra documentazione  SI  NO

Il personale presente

Il/i Tecnico/i della Prevenzione

---



---

**Verbale di verifica delle operazioni di distruzione dei prodotti agricoli trattati con prodotti fitosanitari non registrati n. \_\_\_\_\_**

(D.Lgs 194/95 art. 22 – Nota Ministero Salute 10.11.2003 “sperimentazione di prodotti fitosanitari”)

In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

il/i sottoscritto/i \_\_\_\_\_

Tecnico/i della Prevenzione si è/sono recato/i in Comune di \_\_\_\_\_

Presso l'azienda agricola \_\_\_\_\_

Sita in via \_\_\_\_\_

Dove è stata eseguita una prova sperimentale in campo con prodotti fitosanitari non registrati.

Denominazione della Ditta che effettua la prova sperimentale	
Indirizzo	
telefono	

**PROVA:** \_\_\_\_\_

Nome e cognome del Responsabile della prova	
Indirizzo	
telefono	

Preso atto dell'avvenuta prova sperimentale su:

Tipo di coltura trattata	
Superficie; particelle più superficie di tutela	
Quantità stimata:	

Visto l'art. 36 del DPR 23 aprile 2001, n. 290,

Visto l'art. 22 comma 7 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

La ditta interessata procede alla distruzione del \_\_\_\_\_

mediante \_\_\_\_\_

Dichiarazioni dell'interessato \_\_\_\_\_

Osservazioni del personale tecnico \_\_\_\_\_

Il personale presente

Il/i Tecnico/i della Prevenzione

**ALLEGATO 4***Richiesta integrazione documenti***Spettabile***Ditta sperimentatrice*

**e, p.c. Al Signor Sindaco  
del Comune**  
*sede azienda trattata*

**Oggetto:** autorizzazione alla sperimentazione in campo con prodotti fitosanitari non registrati. -  
Art. 22 D.Lgs 194/95 – Nota del Ministero della Salute del 10.11.2003 n.  
616/44.104/1/6215

La complessa procedura finalizzata all'autorizzazione ed al corretto svolgimento delle prove sperimentali con prodotti fitosanitari non registrati, coinvolge anche l'ASL nel cui territorio le stesse prove vengono effettuate.

Nell'intento di semplificare, razionalizzare ed uniformare la fase procedurale in cui è previsto l'intervento dell'ASL, si ricorda che alla stessa deve essere trasmessa copia della comunicazione al Ministero della Salute, corredata delle informazioni previste da:

- D.Lgs 17.03.1995 n. 194, art. 22 – punto 5
- Circolare n. 17 del 10.06.1995
- Nota del Ministero della Salute prot. n° 616/44.104/1/6215 del 10.11.2003 in materia di sperimentazione di prodotti fitosanitari

L'analisi dei documenti in nostro possesso ha evidenziato:

- la completezza e correttezza dei documenti trasmessi
- la necessità delle integrazioni riportate di seguito

Dati identificativi del notificante della prova sperimentale	
Dati identificativi del responsabile della prova sperimentale	
Dati identificativi del centro di saggio	
Numero di prove da effettuare	
La superficie di svolgimento della prova sperimentale	
Il periodo di svolgimento della prova sperimentale	
Comunicazione di assunzione dell'impegno a informare, nei tempi previsti, l'ASL relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la data e la località precisa di esecuzione della prova</li> <li>• le informazioni tecniche disponibili, in relazione alla fase della ricerca</li> </ul>	



Per consentire di completare efficacemente la valutazione documentale, si chiede cortesemente, di inviare le integrazioni richieste quanto prima al fine favorire il regolare svolgimento della sperimentazione in campo. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti recapiti:

A conclusione di tutte le operazioni richieste, l'ASL trasmetterà al Ministero della Salute, alla Regione Lombardia, alla Ditta che ha eseguito la sperimentazione ed all'Azienda Agricola ospite, la comunicazione di avvenuta distruzione del prodotto/coltura.

Considerata la necessità di procedere in termini adeguati al corretto svolgimento delle operazioni connesse alle prove sperimentali in oggetto, si confida nella Vostra collaborazione e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**Il Direttore del  
Dipartimento di Prevenzione Medico**

**ALLEGATO 5****Comunicazione avvenuta distruzione****Al Ministero della Salute**

Dipartimento degli Alimenti e Nutrizione  
00144 ROMA

e, p.c.

**Alla Regione Lombardia**

DG Sanità UO Governo della Prevenzione e  
tutela sanitaria  
DG Agricoltura Servizio Fitosanitario Regionale

Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO

**Alla Ditta**

.....  
.....  
.....

**Alla Azienda agricola**

.....  
.....  
.....

**Oggetto:** Sperimentazione in campo con prodotti fitosanitari non registrati.

(Nota del Ministero della Salute del 10.11.2003 n. 616/44./104/1/6215)

Rif. Prova n. \_\_\_\_\_ ns. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Verbale pFS ???????n. \_\_\_\_\_

Colture trattate: \_\_\_\_\_

Superficie: \_\_\_\_\_

Si comunica che in data \_\_\_\_\_, in presenza di personale tecnico del Servizio  
\_\_\_\_\_ di questa Azienda Sanitaria Locale, è stata  
distrutta la coltura/il prodotto oggetto di sperimentazione con prodotti fitosanitari non registrati.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Medico**